

CODICE ETICO

FONDAZIONE ACCADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS

PREMESSA

La Fondazione Accademia Montis Regalis ONLUS, in conformità ai principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione e alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, adotta il presente Codice Etico quale strumento fondamentale per garantire l'integrità, la trasparenza e la correttezza nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

La Fondazione, operando nel settore della promozione e valorizzazione della cultura musicale antica e barocca, riconosce la propria responsabilità sociale e l'importanza di mantenere elevati standard etici nel perseguimento delle finalità statutarie. Come evidenziato dalla giurisprudenza, le fondazioni culturali che operano con finanziamenti pubblici sono soggette ai principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento, con conseguente obbligo di adeguare la propria condotta ai più rigorosi standard di legalità.

Il presente Codice si ispira ai principi fondamentali del Codice del Terzo Settore, che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo".

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico definisce i principi e le regole di comportamento che devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano per la Fondazione Accademia Montis Regalis ONLUS, al fine di garantire il rispetto dei valori di legalità, trasparenza, imparzialità e integrità.
2. Il Codice si applica a:
 - I membri del Collegio dei Fondatori
 - Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione
 - Il Direttore Artistico e il Responsabile Gestionale
 - I componenti del Comitato di Coordinamento e del Comitato Scientifico
 - Il Revisore dei Conti

- Tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione
- I consulenti e i fornitori di beni e servizi

3. L'osservanza del presente Codice costituisce condizione essenziale per l'instaurazione e la prosecuzione di qualsiasi rapporto con la Fondazione.

Art. 2 - Principi fondamentali

La Fondazione ispira la propria attività ai seguenti principi fondamentali:

- a) Legalità:** Rispetto rigoroso delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative vigenti, nonché dello Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione.
- b) Trasparenza:** Chiarezza e completezza nell'informazione e nella comunicazione, garantendo l'accessibilità ai dati e alle informazioni secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza.
- c) Imparzialità:** Equità di trattamento e assenza di discriminazioni nelle decisioni e nei rapporti con tutti i soggetti interessati.
- d) Integrità:** Onestà, correttezza e coerenza tra valori dichiarati e comportamenti effettivi.
- e) Responsabilità:** Assunzione delle proprie responsabilità e delle conseguenze delle proprie azioni e decisioni.
- f) Efficienza ed efficacia:** Ottimizzazione delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- g) Tutela del patrimonio:** Protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse della Fondazione.

TITOLO II - DOVERI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Doveri generali

1. Tutti i soggetti destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- Svolgere le proprie funzioni con diligenza, lealtà e imparzialità
- Perseguire esclusivamente l'interesse della Fondazione e le sue finalità statutarie
- Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei rapporti interpersonali
- Utilizzare le risorse della Fondazione in modo appropriato ed esclusivamente per finalità istituzionali

- Astenersi da comportamenti che possano compromettere l'immagine e la reputazione della Fondazione

2. È vietato utilizzare la posizione ricoperta nella Fondazione per ottenere vantaggi personali o per favorire interessi privati propri o di terzi.

Art. 4 - Conflitto di interessi

1. In conformità all'art. 27 del Codice del Terzo Settore, si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile in materia di conflitto di interessi degli amministratori.
2. Tutti i destinatari del presente Codice devono evitare situazioni di conflitto di interessi e segnalare tempestivamente al Presidente della Fondazione ogni situazione che possa configurare un conflitto, anche potenziale, tra i propri interessi personali e quelli della Fondazione.
3. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi, a titolo esemplificativo:

- Rapporti economici diretti o indiretti con fornitori, clienti o partner della Fondazione
- Partecipazioni in società o enti che intrattengono rapporti con la Fondazione
- Rapporti di parentela o affinità con soggetti che hanno rapporti economici con la Fondazione
- Ogni altra situazione che possa compromettere l'indipendenza di giudizio

4. In presenza di conflitto di interessi, il soggetto interessato deve astenersi dal partecipare alle decisioni relative alla materia oggetto del conflitto.

Art. 5 - Divieto di distribuzione di utili

1. In conformità all'art. 8 del Codice del Terzo Settore, è rigorosamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, amministratori, lavoratori, collaboratori e altri componenti degli organi sociali.
2. Si considerano distribuzione indiretta di utili, tra l'altro:

- La corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta
- L'acquisto di beni o servizi a prezzi superiori al valore normale
- Le cessioni di beni a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
- La corresponsione di interessi passivi superiori ai limiti di legge

Art. 6 - Trasparenza e comunicazione

1. La Fondazione garantisce la massima trasparenza nella propria attività attraverso:

- La pubblicazione delle informazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web;
- La corretta tenuta della documentazione amministrativa e contabile;
- La tempestiva comunicazione di informazioni rilevanti agli organi competenti;

2. Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a collaborare per garantire la completezza, l'accuratezza e la tempestività delle informazioni fornite.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNANCE

Art. 7 - Doveri degli amministratori

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 26 del Codice del Terzo Settore, devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

2. Gli amministratori sono tenuti a:

- Partecipare attivamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte
- Informarsi adeguatamente sulle materie oggetto di deliberazione
- Esprimere il proprio voto in modo libero e indipendente
- Mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni
- Segnalare tempestivamente situazioni di conflitto di interessi

3. Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Doveri del Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, quale legale rappresentante, è tenuto a:

- Garantire il rispetto dello Statuto e del presente Codice Etico
- Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza
- Coordinare l'attività degli organi della Fondazione
- Rappresentare la Fondazione nei rapporti con i terzi con dignità e correttezza

Art. 9 - Doveri del Direttore Artistico e del Responsabile Gestionale

1. Il Direttore Artistico e il Responsabile Gestionale sono tenuti a:

- Svolgere le proprie funzioni con competenza e professionalità
- Garantire la qualità artistica e gestionale delle attività della Fondazione
- Collaborare lealmente con gli organi della Fondazione
- Rispettare i vincoli di bilancio e i principi di economicità
- Segnalare tempestivamente eventuali irregolarità o criticità

TITOLO IV - RAPPORTI CON I TERZI

Art. 10 - Rapporti con i fornitori

1. La selezione dei fornitori deve avvenire secondo criteri di trasparenza, imparzialità e concorrenza, privilegiando la qualità, l'affidabilità e la convenienza economica.
2. È vietato:

- Accettare regali, benefici o altre utilità da fornitori o potenziali fornitori
- Instaurare rapporti di favore o privilegio con determinati fornitori
- Utilizzare informazioni riservate per avvantaggiare specifici soggetti

Art. 11 - Rapporti con gli enti pubblici

1. Nei rapporti con gli enti pubblici finanziatori, la Fondazione si impegna a:

- Fornire informazioni complete, accurate e veritiere
- Rispettare rigorosamente i vincoli di destinazione dei contributi ricevuti
- Rendicontare puntualmente l'utilizzo delle risorse pubbliche
- Collaborare con le attività di controllo e verifica

Art. 12 - Rapporti con il pubblico e i beneficiari

1. La Fondazione garantisce:

- Parità di trattamento nell'accesso ai servizi offerti
- Qualità e professionalità nelle prestazioni erogate
- Rispetto della dignità e dei diritti delle persone
- Ascolto e considerazione delle esigenze e dei suggerimenti

TITOLO V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 13 - Principi di prevenzione

1. La Fondazione adotta misure di prevenzione della corruzione ispirate ai principi di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, pur non essendo formalmente soggetta a tali disposizioni.
2. Tutti i destinatari del Codice devono:
 - Rispettare le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione
 - Segnalare situazioni di potenziale illegalità
 - Collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Art. 14 - Segnalazione di irregolarità

1. La Fondazione incoraggia la segnalazione di comportamenti illeciti o contrari al presente Codice e al Protocollo di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.
2. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi effettua segnalazioni in buona fede.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 15 - Violazioni e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Codice comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa.
2. Le sanzioni applicabili sono:
 - Richiamo verbale o scritto
 - Sospensione temporanea dall'incarico
 - Revoca dell'incarico o risoluzione del rapporto
 - Esclusione dalle procedure di selezione future
3. Per i dipendenti si applicano le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo di lavoro applicabile.

4. In conformità all'art. 91 del Codice del Terzo Settore, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge in caso di violazioni specifiche.

Art. 16 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è avviato dal Presidente della Fondazione o dal Consiglio di Amministrazione, garantendo il diritto di difesa dell'interessato.
2. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti.
3. Contro le sanzioni irrogate è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Attuazione e monitoraggio

1. Il Presidente della Fondazione vigila sull'attuazione del presente Codice e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione.
2. Il Codice è soggetto a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa e alle esigenze organizzative.

Art. 18 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente Codice è pubblicato sul sito web della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Copia del Codice è consegnata a tutti i destinatari, che sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e impegno al rispetto.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e si applica a tutti i rapporti in corso e futuri.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Montis Regalis ONLUS

Data: _____

Il Presidente
